

# Vigilanza sul rispetto dei termini per i pagamenti dei debiti della P.A.

DI PATRIZIO BATTISTI 9 APRILE 2013 COMMENTAIN REVISIONE ENTI PUBBLICI

Approda nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 2013, il tanto atteso decreto (N. 35/2013) relativo a fissar le procedure e le modalità per lo sblocco dei pagamenti della Pubblica Amministrazione e porta con se ulteriori adempimenti anche per **gli organi di controllo degli enti locali**.

Al fine di facilitare il pagamento dei debiti verso le imprese il decreto prevede un calendario ben preciso che gli enti devono rispettare per rendere esigibili prima possibile tali somme e procedere allo svincolo delle stesse dai vincoli del Patto di stabilità. L'art. 1, dispone che ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali, i comuni e le province comunicano mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine del 30 aprile 2013, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti. Ai fini di tale riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro tale termine. Al tempo stesso con estrema velocità sul sito della Ragioneria dello Stato, nelle pagine relative al monitoraggio del Patto di stabilità è stata già messa a disposizione la piattaforma per effettuare la richiesta degli spazi finanziari di cui necessitano i comuni e le province per sostenere i pagamenti, in deroga ai vincoli del patto di stabilità interno 2013, di debiti di parte capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012 e i pagamenti di debiti di parte capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento.

La norma prevede un sistema sanzionatorio per gli enti che non procedano speditamente a inoltrare tali richieste alla Ragioneria dello Stato ovvero non abbiano proceduto, entro l'esercizio finanziario 2013, ad effettuare pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi.

Sarà compito delle Sezioni Giurisdizionali Regionali della Corte dei Conti irrogare la sanzione pecuniaria prevista nella misura pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Il decreto che approda i Gazzetta è diverso dalla prima bozza che circolava sul web lo scorso venerdì poiché introduce nel frattempo al comma 4, dell'art. 1, l'obbligo per gli **organi di revisione** degli enti locali a vigilare affinché tali adempimenti vengano eseguiti nei tempi e nelle misure stabilite affidando a tali soggetti **l'onere di segnalare, alla Corte, eventuali inadempienze** al fine di procedere all'irrogazione della sanzione.

Il decreto assegna un ulteriore compito agli **organi di revisione**: gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono chiedere alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., sempre entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. Per tali enti locali beneficiari di tale anticipazione, il fondo di svalutazione crediti di cui al comma 17, dell'articolo 6, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativo ai 5 esercizi finanziari successivi a quello in cui è stata concessa l'anticipazione stessa, passa da una misura minima del 25 % ad almeno il 50 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Dall'ammontare dei residui attivi possono essere esclusi i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità e tale possibilità deve essere accompagnata **da un parere motivato dell'organo di revisione**.